

STATUTO

ARTICOLO 1

E' costituita a tempo indeterminato l'Associazione denominata **"M.A.I.S. - MOVIMENTO PER L'AUTOSVILUPPO, L'INTERSCAMBIO E LA SOLIDARIETÀ"** con sede in Torino.

Potrà aprire sedi secondarie sia sul territorio italiano che all'estero. Potrà inoltre costituire o riconoscere gruppi di volontari od associazioni di appoggio istituzionale e progettuale di riferimento.

FINALITÀ

ARTICOLO 2

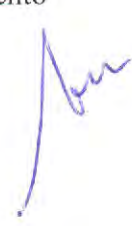
L'Associazione è di carattere laico e popolare, non ha scopo di lucro ed è del tutto autonoma; intende promuovere la cooperazione tra i popoli, fondando la propria azione sul volontariato.

L'Associazione si propone di:

- a) realizzare programmi di cooperazione con i paesi del Sud del mondo al fine di sostenere le scelte di libertà, autodeterminazione e autosviluppo dei popoli, utilizzando l'operato di tecnici volontari e cooperanti dell'Associazione laddove non sia possibile reperire in loco personale tecnico;
- b) attuare iniziative per favorire la riflessione e l'informazione sulle cause del sottosviluppo e delle disuguaglianze, sia in Italia che all'estero;
- c) promuovere iniziative di formazione e conoscenza per favorire il confronto e la collaborazione con gli stranieri presenti sul nostro territorio;
- d) promuovere e favorire lo studio e la conoscenza delle società e delle culture delle aree geografiche e dei paesi in cui vengono realizzati i programmi di cooperazione;
- e) sviluppare collaborazioni a vari livelli con organismi, associazioni e gruppi nazionali e internazionali, attuando anche forme di federazione, per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- f) realizzare attività didattiche e formative per scuole e agenzie educative di ogni ordine e grado al fine di informare e formare allievi e docenti relativamente ai temi dell'educazione allo sviluppo e alla mondialità, dell'educazione interculturale, alla pace, ai diritti umani e ad ogni altro tema ad essi connesso ed affine.

Per il perseguimento delle finalità sopraindicate l'Associazione potrà esercitare, tra l'altro, le seguenti attività:

- a) incentivare, promuovere, realizzare e sostenere studi e ricerche;
- b) promuovere e organizzare seminari, convegni, corsi didattici e informativi, dibattiti, manifestazioni, campagne di sensibilizzazione, spettacoli, proiezioni cinematografiche ed audiovisive, mostre artistiche ed artigianali, viaggi di conoscenza in Italia e all'estero, gemellaggi tra scuole, scambi tra soggetti interessati ai settori di intervento dell'associazione;



- c) instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi italiani e stranieri, a carattere locale, nazionale ed internazionale aventi finalità affini per lo scambio reciproco di esperienze e per favorire collegamenti fra i medesimi;
- d) svolgere attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche, librerie e di qualsivoglia opera di stampa a carattere culturale, sociale e politico;
- e) acquisire, gestire e produrre mezzi di informazione e comunicazione rivolti alla collettività;
- f) svolgere iniziative di raccolta fondi e sostegno a distanza a favore di persone svantaggiate e organizzazioni che operano per rimuovere le cause del disagio;
- g) realizzare corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado, operatori sociali, volontari/cooperanti in partenza, animatori ed educatori sociali, bambini e adolescenti, e altri soggetti interessati alle tematiche dell'associazione.

ARTICOLO 3

L'Associazione ed i suoi soci si impegnano a:

- a) escludere dalla loro attività qualsiasi volontà di imporre ideologie ed interessi stranieri ai paesi in cui operano;
- b) evitare di imporre alle comunità con le quali collaborano tecnologie, forme organizzative, servizi e metodi che non corrispondono al reale bisogno e desiderio degli interessati;
- c) esercitare la loro azione senza scopo di lucro.

ARTICOLO 4

L'Associazione è costituita da soci.

Sono soci:

- a) i soci fondatori, cioè le persone che hanno partecipato all'atto costitutivo;
- b) i volontari e i cooperanti in operazione nei progetti di cooperazione promossi dall'associazione, che stipulano un contratto, come previsto dalle disposizioni del Comitato Esecutivo e dalla legislazione vigente in materia.
I suddetti saranno soci di diritto per tutta la durata del contratto e per un anno solare oltre il termine del contratto stesso;
- c) tutti coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, senza distinzione alcuna di nazionalità, previa domanda, vengono accettati quali soci a seguito di delibera votata a maggioranza dal Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 5

I soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, decisa dal Comitato Esecutivo e all'adempimento degli obblighi statuari. La richiesta di iscrizione, fatta eccezione per i Soci sub a) e b) dell'art.4, va rinnovata annualmente nei termini stabiliti dal Comitato Esecutivo; in caso di mancata richiesta il socio si intenderà automaticamente escluso.

I diritti dei soci sono:

- partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di parola e di voto;
- essere eletti alle cariche associative;
- partecipare all'attività dell'Associazione;
- frequentare la sede sociale ed usare le attrezzature dell'Associazione, compatibilmente con le necessità organizzative



ARTICOLO 6

La qualità di socio si perde:

- per dimissioni;
- per esclusione, in seguito a contegno contrastante con gli scopi e le finalità dell'Associazione, accertato dal Comitato Esecutivo.

La decadenza per esclusione è deliberata dal Comitato Esecutivo a maggioranza di almeno due terzi dei suoi membri.

ORGANI

ARTICOLO 7

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- i Revisori dei Conti.

ARTICOLO 8

L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberante dell'Associazione.

Essa può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Comitato Esecutivo, tramite avviso, contenente l'Ordine del Giorno, affisso nella bacheca della sede sociale almeno dieci giorni prima della data stabilita.

L'Assemblea si riunisce in seduta Straordinaria ogni qualvolta ne facciano richiesta la maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo o la maggioranza dei soci.

ARTICOLO 9

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è valida in prima convocazione, se sono presenti o rappresentati almeno la metà dei soci. Le decisioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei soci presenti o rappresentati, salvo quanto disposto dai successivi articoli.

In seconda convocazione l'Assemblea è legittimamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti o rappresentati, e le decisioni sono valide a maggioranza semplice (metà più uno dei soci presenti o rappresentati).

Ogni socio dispone di un voto all'Assemblea dei Soci.

Un socio assente può dare mandato scritto ad un altro socio per rappresentarlo.

È ammessa una sola delega per socio.

Presiede l'Assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, uno dei membri del Comitato Esecutivo, designato di volta in volta dall'Assemblea stessa a maggioranza relativa degli aventi diritto al voto presenti o rappresentati. Svolge l'attività di segretario un socio designato dal Presidente dell'Assemblea. Tali organi hanno il compito di regolare lo svolgimento dei lavori, verificare l'approvazione od il rifiuto delle mozioni, provvedere alla stesura dell'apposito verbale.



ARTICOLO 10

L'Assemblea Ordinaria:

- a) conferma le ammissioni di nuovi soci;
- b) elegge ogni due anni il Presidente, i membri del Comitato esecutivo ed i Revisori dei Conti;
- c) esamina ed approva il programma generale delle attività;
- d) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- e) prende tutte le decisioni necessarie, su proposta dei soci.

ARTICOLO 11

L'Assemblea Straordinaria:

- a) delibera le modifiche da apportare allo Statuto, quando queste siano state poste pubblicamente all'Ordine del Giorno, con la maggioranza di due terzi dei soci presenti o rappresentati;
- b) delibera lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, con il voto favorevole dei tre quarti di tutti i soci.

ARTICOLO 12

Il Comitato Esecutivo è composto da:

- il Presidente dell'Associazione;
- un numero di membri stabilito dall'Assemblea, che li nomina, non inferiore a sei.

Il Comitato Esecutivo è eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci per la durata di due anni.

I suoi membri sono rieleggibili.

Le delibere sono prese a maggioranza dei componenti del Comitato stesso.

ARTICOLO 13

Il Comitato Esecutivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e potrà pertanto compiere tutti gli atti e le operazioni necessari al raggiungimento dei fini dell'Associazione ed alla sua vita e sviluppo.

In particolare il Comitato Esecutivo:

- a) da esecuzione alle decisioni dell'Assemblea dei Soci;
- b) approva gli specifici progetti di intervento;
- c) autorizza la stipula dei contratti di assunzione dei volontari e cooperanti, la stipulazione di accordi e contratti con terzi: governi, enti, organismi, gruppi di collaborazione e singoli, anche non soci;
- d) ammette ed esclude i soci, ricorrendone i presupposti;
- e) decide in merito ad assunzioni e licenziamento dell'eventuale personale dipendente ed alle relative retribuzioni;
- f) stabilisce la quota annuale di adesione dei soci;
- g) discute ed elabora il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- h) promuove e sostiene la collaborazione o la federazione con enti, organismi e gruppi;
- i) convoca l'Assemblea dei Soci;
- j) elegge il Legale Rappresentante tra i propri membri e nomina l'Amministratore e il Coordinatore.
- k) autorizza l'apertura di sedi secondarie in Italia e all'estero, stabilendone gli ambiti di attività, e ne nomina il responsabile attribuendogli i relativi poteri.
- l) autorizza la costituzione di gruppi di volontari e riconosce le associazioni di appoggio istituzionale e progettuale concordando i limiti di rappresentanza.



Il Comitato Esecutivo può costituire tra i soci commissioni di lavoro coordinate da un responsabile. Il Comitato Esecutivo può decidere, qualora ne rilevi la necessità, la nomina tra i propri membri di una struttura organizzativa le cui mansioni saranno decise dal Comitato Esecutivo stesso.

In caso di dimissioni o di altra causa di decadenza di uno dei membri del Comitato Esecutivo, il Comitato stesso procederà, per cooptazione, alla sostituzione nominando il primo escluso.

Tali membri subentrati in carica vi permangono sino allo scadere del mandato che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

Ad apertura di ogni riunione del Comitato Esecutivo viene approvato il verbale della riunione precedente e gli atti dei lavori del Comitato Esecutivo sono a disposizione dei soci presso la sede dell'Associazione.

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, dietro convocazione scritta del Presidente o su richiesta della maggioranza del Comitato Esecutivo stesso.

ARTICOLO 14

Il Presidente ha la rappresentanza politica dell'associazione nei confronti di chiunque e di qualsiasi entità pubblica o privata, italiana e straniera. Viene eletto ogni due anni dall'Assemblea ordinaria dei soci, per un massimo di due mandati consecutivi. Il Comitato Esecutivo può nominare un Vice Presidente tra i membri del Comitato Esecutivo stesso, che resta in carica per lo stesso periodo del Presidente.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri di rappresentanza.

ARTICOLO 15

Il Legale rappresentante rappresenta l'associazione in giudizio e risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'associazione. Viene nominato dall'Esecutivo tra i propri membri, con mandato di durata pari a quello del Presidente e dell'Esecutivo stesso. In sua assenza o impedimento il Comitato Esecutivo nomina un sostituto tra i membri del Comitato Esecutivo stesso, che resta in carica per tutto il periodo di assenza o impedimento del Legale Rappresentante e a cui spettano tutte le mansioni del Rappresentante Legale medesimo.

Il fatto stesso che il sostituto agisca in nome legale dell'associazione attesta, di per sé, l'assenza o l'impedimento del Legale Rappresentante ed esonera i terzi da ogni accertamento o corresponsabilità in merito.

ARTICOLO 16

I Revisori dei Conti vengono eletti dall'Assemblea Ordinaria, tra i soci, ogni due anni, in numero di tre più almeno un supplente

Hanno il compito di verificare la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili, accertando la regolare tenuta della contabilità, e di redigere un rapporto per l'Assemblea dei Soci annuale.



PATRIMONIO

ARTICOLO 17

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili ed immobili di proprietà o comunque acquisiti
- da donazioni, contributi, erogazioni o lasciti in danaro da parte di enti o privati;
- da redditi patrimoniali;
- da eventuali eccedenze di bilancio;

Il Patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi indicati nell'atto costitutivo e nel presente Statuto.

Durante la vita dell'Associazione non si può procedere alla ripartizione dei residui attivi, sui quali nessun diritto possono vantare gli associati; essi verranno accantonati in apposito fondo e destinati ad attività istituzionali dell'Associazione, conformemente agli scopi statutari.

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni che rimarranno, esaurita la liquidazione, verranno devoluti secondo quanto disporrà l'Assemblea Straordinaria dei soci.

ESERCIZIO

ARTICOLO 18

L'esercizio finanziario è annuale, inizia il 1 Gennaio e si chiude al 31 Dicembre.

NORME GENERALI

ARTICOLO 19

Le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito e non sono cumulabili.

ARTICOLO 20

Per quanto non previsto dal presente Statuto saranno applicate le disposizioni di legge contemplate dal Codice Civile.

Nuovo Statuto approvato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci di MAIS del 21 giugno 2007

Registrato a Torino Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 3

il 27/12/07 n. 8084

Serie 3 - versati € 168,03

€ 168,03

IL DIRIGENTE
CAPO AREA

L'addetto

SOLDANO Lucia

IL CAPO AREA SERVIZI
DIRIGENTE

(Dott.ssa Ermenegilda PRUDENTE)

